

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 44 DEL 29 NOVEMBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

OMAGGI NATALIZI

Riepilogo della disciplina degli omaggi nei suoi vari aspetti: omaggi ai clienti e ai dipendenti evidenziando il trattamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva. Focus anche sugli omaggi da parte di esercenti arti e professioni.

Pagina 7

IMU E TASI: SALDO 2019

Il 16 dicembre scade il termine di pagamento del saldo dell'IMU e della TASI 2019. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2019. Nella scheda un riepilogo della disciplina.

Pagina 12

SGRAVI ASSUNZIONE REDDITO DI CITTADINANZA

Previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza. L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Pagina 22

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **INCENTIVO ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA NEL DECRETO CLIMA**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina prevista dal cd. "Decreto Clima" che incentiva la vendita di prodotti sfusi e alla spina.

Pagina 27

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 31

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 29.11.2019 AL 13.12.2019**

Pagina 34

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Legge di bilancio 2020: molti gli emendamenti approvati

Presentati migliaia di emendamenti al Disegno di Legge della Legge di bilancio 2020. Le principali norme oggetto di modifica sono state le seguenti:

- ◆ Riduzione della cd. plastic tax
- ◆ Incrementati i benefici per coloro che riconvertono i sistemi utilizzando plastica riciclata o compostabile
- ◆ Modifica alla stretta sulle auto aziendali in uso ai dipendenti
- ◆ dichiarazione precompilata per i forfettari che utilizzano solo fatture elettroniche e che tracciano i pagamenti con strumenti elettronici
- ◆ Riduzione della cd. sugar tax (la tassa sulle bevande zuccherate)
- ◆ ritorno del "bonus verde" la detrazione al 36% per la rimessa a verde di giardini e terrazze;
- ◆ formazione per i docenti in materia di contrasto al bullismo
- ◆ proroga al 2020 della cedolare secca sui negozi
- ◆ aumento da 7 a 10 giorni del congedo parentale per i padri
- ◆ misure contro la violenza femminile.

Fattura elettronica: aggiornate le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sulla fatturazione elettronica presenti sul proprio sito. Il motivo principale dell'aggiornamento ha riguardato l'adesione al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" che può esser fatta fino al 20 dicembre 2019 (termine del periodo transitorio) e non più fino al 31 ottobre 2019.

Cause ostative all'applicazione del regime forfettario: ancora chiarimenti

Ancora chiarimenti sulle cause ostative al regime forfettario sono stati forniti dalle Entrate nella Risposta 501/2019. Il contribuente che ha presentato l'interpello, nel 2020 intende costituire una società tra professionisti (STP). Nel

chiedere all'Agenzia delle Entrate se deve fuoriuscire dal regime forfettario ha precisato che la società:

- ◆ sarebbe composta da due soci professionisti e che la quota dell'interpellante si attesterebbe al 9% del capitale sociale.
- ◆ L'amministrazione sarebbe affidata all'altro socio che ricoprirebbe la carica di amministratore unico.
- ◆ L'attività svolta dalla società risulterebbe direttamente riconducibile a quella svolta dall'interpellante
- ◆ le prestazioni rese e fatturate dall'interpellante alla società non supereranno il 40% del fatturato totale dello stesso.

L'Agenzia ha chiarito che nel caso di specie non sussiste alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio tuttavia, dato che potrebbero essere presenti nell'anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio non è possibile escludere il controllo di fatto, circostanza comunque che richiede un esame fattuale.

Fatture sbagliate: attenzione alle ritenute e alla rivalsa IVA

Un contribuente ha presentato istanza di interpello in quanto all'inizio del 2019, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per beneficiare del regime forfettario ha emesso fatture senza addebitare l'Iva e senza esporre la ritenuta d'acconto. Dopo essersi avveduto dell'errore, ha emesso note di variazione in diminuzione elettroniche a storno delle predette fatture, nonché le nuove fatture elettroniche, in sostituzione delle precedenti, tutte rifiutate. L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle ritenute d'acconto non versate dal sostituto d'imposta e all'IVA addebitata in rivalsa nelle Risposte all'interpello 499 e 500 del 26 novembre 2019.

Rinuncia all'eredità vs trasferimento di immobile: prezzo-valore applicabile

Al trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all'eredità è applicabile il regime di tassazione del prezzo-valore, a condizione che le parti indichino nell'atto il corrispettivo pattuito. Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 25.11.2019 n. 494.

Antiriciclaggio: nuove disposizioni per gli operatori compro oro

A partire dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell'oro da investimento e del materiale d'oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio degli oggetti preziosi

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

usati, sono tenuti all'osservanza delle nuove disposizioni antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo n° 125 del 4 ottobre 2019.

Quota 100 pubblicato il modello per i redditi

L'INPS ha reso disponibile sul sito www.inps.it il modello AP 139 per la dichiarazione reddituale per i pensionati con Quota 100, per i quali vige il divieto di cumulo con i redditi da lavoro. Come stabilisce l'art. 14 comma 3 del DL 4/2019 dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, coloro che percepiscono la pensione con quota 100 sono tenuti ad effettuare la dichiarazione nei casi in cui in un anno (o in una frazione di anno) percepiscano o prevedano di percepire sia redditi cumulabili che non cumulabili.

Donazione nuda proprietà alla moglie: si applica la tassazione ordinaria

Al trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale alla moglie, in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza, da parte del marito, il quale riserva per sé il diritto di abitazione, si applica il regime fiscale ordinario dell'imposta sulle donazioni di cui al Dlgs 346/1990 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del Dlgs 347/1990, in quanto considerata come donazione remuneratoria (articolo 770 del codice civile). Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di Interpello del 29 ottobre 2019 n. 444.

IRAP Emilia Romagna: bando per il credito d'imposta per imprese e professionisti

Le Imprese e i Liberi Professionisti con sede legale e/o unità locale nei Comuni Montani dell'Emilia-Romagna possono beneficiare di un credito d'Imposta fino ad un massimo di € 6.000. Il termine per la presentazione delle domande è il 2 dicembre 2019.

Trasformazione di Sas in Srl: la plusvalenza tassata al 24% non è elusione

Non costituisce abuso o elusione fiscale la trasformazione di una società di persone in Srl, seppur in prossimità della vendita di un immobile sociale fatiscente, allo stato non utilizzato né utilizzabile, che determina una plusvalenza tassabile, corrispondente all'intero corrispettivo da cessione, con

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

aliquota del 24% anziché con le aliquote Irpef progressive dei soci. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di interpello del 28.11.2019 n. 503.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo la sentenza della CTR della Puglia (870/1/2019) in base alla quale "L'inadempimento dell'obbligo di trasmissione del Modello INTRA 1-bis da parte del cedente alla esportazione, si colloca sul piano della violazione di "prescrizione formale", il quale pur non avendo adempiuto all'obbligo di compilazione e trasmissione del Modello Intra 1-bis, è stato tuttavia in grado di fornire idonea prova delle condizioni sostanziali cui la direttiva comunitaria ricollega la applicabilità del regime fiscale di non imponibilità."

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

OMAGGI NATALIZI

Con l'avvicinarsi del Natale riepiloghiamo la disciplina degli omaggi nei suoi vari aspetti: omaggi ai clienti e ai dipendenti evidenziando il trattamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva. Focus anche sugli omaggi da parte degli esercenti arti e professioni.

OMAGGI NATALIZI	
DEFINIZIONE DI OMAGGIO	L'omaggio può essere definito, in linea generale, come un dono che un soggetto effettua senza alcuna contropartita. È l'oggetto di una liberalità, ispirata da un animus donandi che lo distingue dalle altre fattispecie, come per esempio gli sconti o premi in natura.
LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	<p>In generale, gli omaggi sono qualificati ai fini fiscali, fatte salve le eccezioni come gli omaggi ai dipendenti, come spese di rappresentanza cioè come spese sostenute verso imprese direttamente o indirettamente legate all'impresa con lo scopo di migliorare l'immagine dell'impresa, che presuppongono una forma di erogazione liberale in quanto il destinatario non è tenuto ad alcuna contropartita.</p> <p>Per la deducibilità delle spese di rappresentanza occorre rispettare i requisiti imposti dall'articolo 108 TUIR e dal Dm 19.11 2008. Pertanto, le spese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni; ◆ essere ispirate a criteri di ragionevolezza in funzione di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa o in coerenza con pratiche commerciali di settore; ◆ rispettare i limiti di congruità in base ai quali non è possibile dedurre spese di rappresentanza superiori: <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'1,5 % dei ricavi e proventi fino ad euro 10 milioni ✓ allo 0,6 % dei ricavi e proventi da euro 10 milioni fino ad euro 50 milioni ✓ allo 0,4 % dei ricavi e proventi eccedenti euro 50 milioni. <p>Non rientrano nella disciplina delle spese di rappresentanza, e non sono quindi soggette ai limiti sopra esposti, le spese per omaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di valore unitario non superiore ad euro 50

	<p>◆ di cui sono beneficiari i dipendenti dell'impresa.</p>
<p>GLI OMAGGI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 50</p>	<p>In particolare, gli omaggi di beni di valore non superiore ad euro 50 sono sempre deducibili dal reddito d'impresa, a prescindere da chi ne sia il destinatario. Le questioni a cui prestare attenzione riguardano la determinazione del valore dell'omaggio, al fine di stabilire se esso sia o meno superiore ad euro 50, e sono principalmente due:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La prima riguarda il caso in cui l'omaggio sia costituito da un bene prodotto dall'impresa che lo dona. Si deve capire se il valore di 50 euro sia da riscontrare in relazione ai costi sostenuti dall'impresa per produrre il bene o al valore di mercato del bene stesso e quindi al prezzo di vendita per l'impresa. Sebbene quest'ultima interpretazione sembri più convincente dal punto di vista letterale, sia Assonime sia Agenzia delle entrate propendono per la rilevanza del costo di acquisto o di produzione per motivi di semplificazione. 2. La seconda questione riguarda la determinazione della soglia nel caso in cui l'omaggio sia composto da un insieme di beni di diversa natura. È il caso del classico cesto natalizio, che nella maggioranza dei casi è formato da beni che individualmente non superano il valore di 50 euro, ma che nel loro complesso possono dar vita ad un omaggio di valore superiore. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che si deve tenere conto del valore dell'omaggio nella sua unitarietà: se, quindi, il valore del cesto, ottenuto sommando i valori dei singoli beni che lo compongono, è superiore ad euro 50, si deve assoggettare l'omaggio alla disciplina delle spese di rappresentanza; se invece il valore complessivo del cesto è inferiore a 50 €, questo si potrà dedurre senza alcuna limitazione.
<p>GLI OMAGGI DEI PROFESSIONISTI</p>	<p>Anche gli esercenti arti e professioni possono effettuare degli omaggi ai propri clienti, classificandoli tra le spese di rappresentanza. Attenzione però, per i professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli omaggi di valore inferiore ad euro 50 non sono sempre e comunque deducibili. • non sono applicabili gli scaglioni percentuali di deducibilità previsti per le imprese ma la percentuale unica dell'1 % dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (al raggiungimento dell'1% concorrono anche gli omaggi di valore inferiore ad euro 50).

	<p>Perciò, un professionista che consegue compensi per euro 100.000 potrà dedurre spese di rappresentanza per un massimo di euro 1.000, compresi gli omaggi di valore inferiore ad euro 50.</p>																							
<p>TABELLA DI RIEPILOGO PER IMPRESA E PROFESSIONISTI</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SOGGETTI</th> <th>VALORE OMAGGIO</th> <th>DEDUCIBILITÀ OMAGGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"> <p>IMPRESA</p> </td> <td>< 50 €</td> <td>Integrale</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> <p>> 50 €</p> </td> <td>Entro il limite che si ottiene applicando ai ricavi le rispettive percentuali</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RICAVI</th> <th>DEDUZIONE MASSIMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10 milioni</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Per la parte eccedente i 10 milioni ed inferiore a 50 milioni</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>Per la parte eccedente i 50 milioni</td> <td>0,4%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p>PROFESSIONISTI</p> </td> <td>Indipendente dal valore</td> <td>Nel limite del 1% dei compensi incassati</td> </tr> </tbody> </table>			SOGGETTI	VALORE OMAGGIO	DEDUCIBILITÀ OMAGGI	<p>IMPRESA</p>	< 50 €	Integrale	<p>> 50 €</p>	Entro il limite che si ottiene applicando ai ricavi le rispettive percentuali	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RICAVI</th> <th>DEDUZIONE MASSIMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10 milioni</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Per la parte eccedente i 10 milioni ed inferiore a 50 milioni</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>Per la parte eccedente i 50 milioni</td> <td>0,4%</td> </tr> </tbody> </table>		RICAVI	DEDUZIONE MASSIMA	Fino a 10 milioni	1,5%	Per la parte eccedente i 10 milioni ed inferiore a 50 milioni	0,6%	Per la parte eccedente i 50 milioni	0,4%	<p>PROFESSIONISTI</p>	Indipendente dal valore	Nel limite del 1% dei compensi incassati
	SOGGETTI	VALORE OMAGGIO	DEDUCIBILITÀ OMAGGI																					
	<p>IMPRESA</p>	< 50 €	Integrale																					
		<p>> 50 €</p>	Entro il limite che si ottiene applicando ai ricavi le rispettive percentuali																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RICAVI</th> <th>DEDUZIONE MASSIMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10 milioni</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Per la parte eccedente i 10 milioni ed inferiore a 50 milioni</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>Per la parte eccedente i 50 milioni</td> <td>0,4%</td> </tr> </tbody> </table>			RICAVI	DEDUZIONE MASSIMA	Fino a 10 milioni	1,5%	Per la parte eccedente i 10 milioni ed inferiore a 50 milioni	0,6%	Per la parte eccedente i 50 milioni	0,4%														
RICAVI			DEDUZIONE MASSIMA																					
Fino a 10 milioni	1,5%																							
Per la parte eccedente i 10 milioni ed inferiore a 50 milioni	0,6%																							
Per la parte eccedente i 50 milioni	0,4%																							
<p>PROFESSIONISTI</p>	Indipendente dal valore	Nel limite del 1% dei compensi incassati																						
<p>LA DISCIPLINA IVA</p>	<p>Per individuare il corretto trattamento degli omaggi ai fini Iva il modo più semplice è distinguere se l'omaggio è oggetto dell'attività d'impresa o meno.</p> <p>Partiamo dal secondo caso. Se il bene che si intende donare non rientra nell'oggetto dell'attività, evidentemente deve essere acquistato con lo scopo di farne un omaggio: trattandosi di una spesa di rappresentanza, l'Iva non è detraibile. Tuttavia, se il bene è di valore unitario inferiore ad euro 50, la detrazione dell'Iva è consentita. Inoltre, la cessione a titolo gratuito non è mai soggetta ad imposta nel caso in esame, perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è esclusa per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell'imposta (quindi per i beni destinati ad omaggio di valore superiore ad euro 50); ◆ è esclusa per i beni di valore non superiore ad euro 50, per i quali l'imposta è stata detratta, per espressa previsione di legge. <p>Nel caso in cui, invece, il bene sia oggetto dell'attività d'impresa l'Iva è</p>																							

	<p>stata detratta, poiché l'acquisto o la produzione del bene sono stati fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell'imponibilità della cessione gratuita. A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordare che la rivalsa non è obbligatoria pertanto l'impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell'iva al destinatario dell'omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite); l'autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento; ◆ annotazione nell'apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno). <table border="1" data-bbox="427 880 1428 1444"> <thead> <tr> <th>BENE</th> <th>VALORE</th> <th>TRATTAMENTO IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</td> <td style="text-align: center;">< 50 €</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si detrae l'iva sull'acquisto, ◆ non si applica l'iva sulla cessione gratuita per espressa previsione di legge. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">> 50 €</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non si detrae l'iva sull'acquisto, ◆ non si applica l'iva sulla cessione gratuita perché l'imposta non è stata detratta al momento dell'acquisto. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</td> <td style="text-align: center;">< 50 € ></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Si detrae l'iva sull'acquisto o sulla produzione, ◆ si applica l'iva sulla cessione gratuita. </td> </tr> </tbody> </table>	BENE	VALORE	TRATTAMENTO IVA	NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	< 50 €	<ul style="list-style-type: none"> ◆ si detrae l'iva sull'acquisto, ◆ non si applica l'iva sulla cessione gratuita per espressa previsione di legge. 	> 50 €	<ul style="list-style-type: none"> ◆ non si detrae l'iva sull'acquisto, ◆ non si applica l'iva sulla cessione gratuita perché l'imposta non è stata detratta al momento dell'acquisto. 	OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	< 50 € >	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Si detrae l'iva sull'acquisto o sulla produzione, ◆ si applica l'iva sulla cessione gratuita.
BENE	VALORE	TRATTAMENTO IVA										
NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	< 50 €	<ul style="list-style-type: none"> ◆ si detrae l'iva sull'acquisto, ◆ non si applica l'iva sulla cessione gratuita per espressa previsione di legge. 										
	> 50 €	<ul style="list-style-type: none"> ◆ non si detrae l'iva sull'acquisto, ◆ non si applica l'iva sulla cessione gratuita perché l'imposta non è stata detratta al momento dell'acquisto. 										
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	< 50 € >	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Si detrae l'iva sull'acquisto o sulla produzione, ◆ si applica l'iva sulla cessione gratuita. 										
OMAGGI AI DIPENDENTI	<p>Gli omaggi ai dipendenti non possono essere considerati spese di rappresentanza ma sono deducibili.</p> <p>Quindi, purché non si rientri nelle previsioni dell'articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc..., cc.dd. oneri di utilità sociale, le liberalità in favore dei dipendenti sono senz'altro deducibili dal reddito d'impresa.</p> <p>Esiste tuttavia l'altro lato della medaglia, ovvero l'imponibilità in capo al dipendente dell'arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro. Poiché costituiscono il reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere che il lavoratore percepisce, anche a titolo di liberalità, non vi è dubbio che gli omaggi concorrano, in linea di principio, alla</p>											

	<p>formazione del reddito del dipendente.</p> <p>Unica eccezione utile è l'esenzione per i beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti nei limiti di euro 258,23 per periodo di imposta. Si badi, però, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se la soglia viene superata, l'intera somma diventa imponibile in capo al lavoratore, non solo l'eccedenza; ◆ si tiene conto, ai fini del superamento della soglia, di tutti i beni ed i servizi offerti a titolo gratuito (purché non rientranti nelle previsioni dell'articolo 100 del T.U.I.R.) durante tutto il periodo d'imposta in favore del singolo dipendente, nonché del suo coniuge e dei suoi familiari. <p>Pertanto, un cesto natalizio del valore, ad esempio, di 100 euro può senz'altro essere regalato a tutti i dipendenti, e costituisce un costo deducibile per l'impresa senza essere imponibile per il dipendente.</p> <p>Un omaggio, invece, di valore superiore a 258,23 euro resta deducibile per l'impresa, ma deve essere imputato al dipendente come fringe benefit per il suo intero valore.</p>
<p>VOUCHER O BUONI REGALO</p>	<p>Una fattispecie particolare utilizzata soprattutto per gli omaggi ai dipendenti, è quella del voucher o buono regalo, che consente al destinatario di spendere una certa cifra presso un esercizio commerciale.</p> <p>Non si rilevano particolarità nel trattamento fiscale dal punto di vista delle imposte dirette, mentre qualche parola deve essere spesa per il trattamento Iva. Il caso più difficile è quello dei cc.dd. voucher multiuso, ovvero quelli che consentono una spesa libera da parte del possessore, che può quindi decidere cosa acquistare presso l'esercizio commerciale che ha rilasciato il voucher.</p> <p>Secondo le indicazioni della prassi, la circolazione del buono è equiparata alla circolazione del denaro (sono semplici documenti di legittimazione, non titoli rappresentativi di merce), e pertanto non è assoggettata ad Iva. Non c'è applicazione dell'Iva, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel rapporto tra la società che acquista i buoni e la società che li emette; ◆ nel rapporto tra la società che acquista i buoni ed i dipendenti che ne beneficiano. <p>Diversamente, l'Iva è applicata dall'esercizio commerciale che ha emesso il buono nel momento in cui esso è utilizzato per l'acquisto di beni.</p>

SALDO IMU E TASI 2019 IN SCADENZA IL 26 DICEMBRE 2019

Il **16 dicembre** scade il **termine di pagamento del saldo dell'IMU e della TASI 2019**. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre visionare le **delibere comunali** che risultano pubblicate sul [sito internet del MEF](#) entro il 28.10.2019.

In questa scheda vediamo il riepilogo di questa disciplina.

IMU TASI: SALDO 2019	
SCADENZA IMU TASI PER IL 2019	<p>L'IMU e la TASI vanno versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima, entro il 16.6, a titolo di acconto, utilizzando l'aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; ◆ la seconda, entro il 16.12, a titolo di saldo, sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati dal Comune alla data del 28.10 di ciascun anno sul sito Internet del MEF. In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 "si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IMU	<p>Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile, ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto, abitazione).</p> <p>L'IMU non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'abitazione principale¹ non di lusso e alle relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale). L'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU. Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze sono assoggettate ad IMU e godono della detrazione di € 200 che il Comune può aumentare fino all'azzeramento dell'imposta; ◆ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) fino a quando permane tale destinazione e se

¹ Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

	<p>risultano non locati;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai fabbricati rurali strumentali². <p>Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se non di lusso, non deve pagare l'IMU; ◆ se di lusso deve pagare con aliquota ridotta e con la detrazione di 200 Euro. <p>Alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono equiparati per legge ad abitazione principale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza; ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ✓ casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ✓ unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: <ul style="list-style-type: none"> ○ in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; ○ dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; ○ del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; ○ appartenente alla carriera prefettizia; <p>per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la sola unità immobiliare: <ul style="list-style-type: none"> ○ posseduta da cittadini italiani: ○ non residenti in Italia; ○ iscritti all'AIRE(Anagrafe degli italiani residenti all'estero); ○ già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
--	---

² Sono quelli che possiedono i requisiti contenuti nel comma 3-bis art. 9 DL 557/93 (conv.L.133/94), cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e destinate, ad esempio: alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali ecc...

	<ul style="list-style-type: none"> o posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia; a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. ◆ Possono essere equiparati con delibera comunale ad abitazione principale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata. <p>Sono inoltre esenti dall'IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; ◆ fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc...); ◆ fabbricati destinati ad usi culturali (come musei, biblioteche, archivi ...); ◆ fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; ◆ fabbricati di proprietà della Santa Sede; ◆ immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: <ul style="list-style-type: none"> ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana. <p>Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale. La parte dell'immobile adibita ad attività commerciale va accatastata autonomamente o, laddove non sia possibile, va individuata la frazione di unità destinata all'attività non commerciale.</p>
<p>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IMU TERRENI</p>	<p>Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esenzione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.</p> <p>Con una nota del Mef del 23.05.2016, è stato chiarito che godono dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretta coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963. <p>Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione.</p> <p>Godono dell'agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e lap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.</p> <p>Sono esenti Imu i terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina, definiti sulla base dei criteri stabiliti con C.M. 9/1993:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente; ◆ quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. <p>Sono poi esenti Imu anche i terreni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso ◆ ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).
<p>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO TASI</p>	<p>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fabbricati (compresa l'abitazione principale); ◆ e di aree edificabili. <p>Dal 2016 sono escluse anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell'esenzione dal pagamento della TASI, l'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non deve essere "di lusso" (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9); ◆ deve essere adibito ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, dal possessore oppure dall'utilizzatore, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest'ultimo caso, se l'immobile costituisce abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura

del 90%, se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale come definite ai fini IMU, **e ai casi di assimilazione** all'abitazione principale, che sono gli stessi elencati ai fini IMU. Inoltre, può **essere assimilata ad abitazione principale, con specifica delibera comunale, l'unità immobiliare posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari** a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata;

Non sono soggetti a TASI, inoltre:

- ◆ **gli immobili di enti non commerciali**, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
 - ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- ◆ **fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
- ◆ **fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis DPR 601/73) e all'esercizio del culto;**
- ◆ **i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggi e bivacchi;**
- ◆ **gli immobili utilizzati dalle casse edili**, destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali.

Il comune può deliberare riduzioni/esenzioni per alcune fattispecie come le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; quelle occupate da soggetti che risiedono o dimorano all'estero per più di 6 mesi l'anno ecc...

Il comune, inoltre, può disporre l'azzeramento dell'aliquota TASI per determinate categorie di immobili.

Per gli immobili inagibili/inabitabili, a seguito di eventi sismici/alluvioni/altre calamità naturali, è necessario fare riferimento agli specifici Provvedimenti per verificare i termini e le modalità di riconoscimento dell'esenzione, o riduzione della TASI.

Per gli immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese, è prevista la possibilità di fruire dell'esenzione o di agevolazioni TASI. I requisiti per fruire dell'agevolazione sono fissati con

	specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.
SOGGETTI PASSIVI TASI	<p>La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili.</p> <p>Premesso che nel caso dell'abitazione principale l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario, non sull'occupante, si distinguono di seguito alcuni casi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Immobile concesso in locazione/comodato: il titolare e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, per cui: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'occupante versa la TASI nella misura deliberata dal comune, fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI (la TASI dovuta si calcola con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e poi viene suddivisa tra titolare e occupante); ✓ il titolare del diritto reale versa la parte restante. <p>Nel caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. Ognuno infatti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>In caso di più comproprietari/detentori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'importo dovuto dagli inquilini/comodatarsi rimane invariato (10% - 30%) ed è rimessa alla discrezionalità degli interessati la ripartizione della quota d'imposta dovuta; ✓ opera la solidarietà tra i diversi comproprietari/ detentori e quindi in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari/detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente. ◆ Leasing: per gli immobili in leasing il soggetto passivo TASI è il locatario/conduuttore ◆ Detenzione temporanea: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. ◆ Coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale: il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.
BASE IMPONIBILE IMU TASI	La base imponibile della TASI è la stessa di quella prevista per l'IMU, ossia il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:

	CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE	TIPOLOGIA	MOLTIPLICATORE IMU	C A T E G O R I A C A S T A L E D E L L' I M M O B I L E
	A (tranne A/10)	abitazioni	A (tranne A/10)	1
	C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	C/2 C/6 C/7	6
	A/10 e D/5	uffici e studi privati, banche e assicurazioni	A/10 e D/5	8
	B	collegi, scuole, ospedali, etc.	B	1
	C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	C/3 C/4 C/5	4
	C/1	negozi e botteghe	55	C
	D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65	(tr a n n e D/ 5)

Si ricorda, inoltre, che:

- ◆ **per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, **la base imponibile va ridotta al 50%**;
- ◆ **per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile**, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all'1.1 dell'anno di imposizione.

Per l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore) è prevista una **riduzione della base imponibile Imu del 50%**. L'agevolazione si applica alle **unità immobiliari**, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse **in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado** (genitori-figli) **che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:

- ◆ il contratto sia registrato
- ◆ il comodante:
 - ✓ possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
 - ✓ risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Dal 2016, gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, sono soggetti all'**aliquota TASI** stabilita dal comune **ridotta del 25%**.

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM.

Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d'uso (**imbullonati**).

L'aliquota base TASI è l'1%. Il Comune, tuttavia, **può con** specifica delibera:

- ◆ **ridurre l'aliquota** fino all'azzeramento;
- ◆ **stabilirne un'altra** purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU

	<p>massima statale al 31.12.2013 (10,60 ‰).</p> <p>Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="464 383 1434 568"> <tr> <td data-bbox="464 383 979 477">ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (QUANDO TASSABILI)</td> <td data-bbox="979 383 1434 477">4‰</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 477 979 568">ALTRI IMMOBILI, TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI</td> <td data-bbox="979 477 1434 568">7,6‰</td> </tr> </table> <p>In ogni caso, considerata l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF.</p>	ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (QUANDO TASSABILI)	4‰	ALTRI IMMOBILI, TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI	7,6‰
ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (QUANDO TASSABILI)	4‰				
ALTRI IMMOBILI, TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI	7,6‰				
<p>MODALITA' DI VERSAMENTO TASI</p>	<p>La TASI si versa con modello F24, o con bollettino di conto corrente postale. L'importo va arrotondato all'unità di Euro, e il minimo da versare è pari a 12 €, anche se ciascun comune può stabilire una soglia diversa.</p> <p>Se il versamento avviene con mod. F24 si utilizzano i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 3958, abitazione principale e relative pertinenze ◆ 3959, fabbricati rurali ad uso strumentale ◆ 3960, aree fabbricabili ◆ 3961, altri fabbricati. <p>In alternativa è possibile usare l'apposito bollettino di c/c/p. Nel bollettino è indicato il numero di c/c "1017381649", valido per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO TASI".</p>				
<p>MODALITA' DI VERSAMENTO IMU</p>	<p>Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale.</p> <p>Il versamento va effettuato arrotondando all'unità di euro, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.</p> <p>Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 3912, abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9); ◆ 3914, terreni; ◆ 3916, aree fabbricabili; ◆ 3918, altri fabbricati; ◆ 3925, immobili ad uso produttivo (cat. D) quota riservata allo Stato; 				

	<ul style="list-style-type: none">◆ 3930, immobili ad uso produttivo (cat. D), eventuale incremento di aliquota da parte del Comune. <p>In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c "1008857615", valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, in presenza di più immobili:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in Comuni diversi, è necessario utilizzare tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va versata l'IMU;◆ nello stesso Comune, è possibile versare l'IMU con un unico bollettino di c/c/p
--	---

SGRAVIO PER ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA

L'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha introdotto un **incentivo per i datori di lavoro** che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i **beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC)**.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL pari all'importo mensile del Rdc ancora spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione.

Di seguito vediamo tutti i dettagli dell'agevolazione e le modalità di richiesta, di fruizione e la compilazione del relativo flusso Uniemens.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO REDDITO DI CITTADINANZA	
REQUISITI DATORE DI LAVORO	<p>Possono accedere a questo incentivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ I datori di lavoro del settore privato e ◆ gli enti elencati nella circolare INPS n. 104/2019, <p>con esclusione della P.A.</p> <p>Le aziende devono essere in regola con i principi generali art. 31 D.Lgs 150/2015, la conformità al regime degli aiuti de minimis e alla legge sul collocamento obbligatorio.</p> <p>Inoltre si richiede preventivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ comunicazione nell'apposita piattaforma ANPAL della disponibilità di posti di lavoro vacanti nella propria azienda, ◆ la stipula presso il Centro per l'Impiego, di un "Patto di formazione", con assunzione di impegno ad offrire al neo assunto un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

<p>REQUISITI DEL LAVORATORE</p>	<p>Non ci sono limitazioni in base al sesso o all'età.</p> <p>Il soggetto da assumere deve risultare percettore del "Reddito di Cittadinanza".</p> <p>Si deve trattare di cittadini italiani, europei ed extracomunitari (o loro familiari titolari di diritto di soggiorno) o lungo soggiornanti con residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.</p>
<p>TIPOLOGIE DI CONTRATTO AGEVOLABILE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Contratto a tempo pieno e indeterminato ◆ Contratto di apprendistato ◆ Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (legge n. 142/2001) ◆ Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (con utilizzazione anche a termine). <p>NON rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ contratti per mansioni dirigenziali ◆ rapporti di lavoro domestico
<p>CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) pari alle mensilità del Rdc ancora non percepito dal lavoratore al momento dell'assunzione (differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute) ◆ L'importo non può superare i 780 euro mensili e non può essere inferiore a cinque mensilità. <p>N.B In caso di rinnovo del trattamento per permanenza dei requisiti la fruizione del beneficio avviene nella misura fissa di 5 mensilità con limite massimo di 3.900 euro.</p> <p>Per i rapporti di lavoro avviati nel corso del mese, le soglie mensili vanno ricalcolate in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro. Ad esempio, in presenza di un importo mensile del Rdc pari a 650 euro, l'importo giornaliero del tetto è pari a 20,96 euro (= 650,00/31). Il valore giornaliero va moltiplicato per i giorni di in cui è attivo il rapporto di lavoro.</p> <p>La fruizione comporta il divieto di licenziamento nei 36 mesi successivi all'assunzione del beneficiario del Rdc pena la restituzione dell'incentivo (anche la quota a carico del lavoratore), maggiorato delle sanzioni civili, nei casi seguenti:</p> <p>a. licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;</p>

	<p>b. recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;</p> <p>c. recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;</p> <p>d. dimissioni del lavoratore per giusta causa.</p> <p>La restituzione dell'incentivo non è dovuta nei casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.</p>
CUMULABILITÀ	<p>L' incentivo all'assunzione in esame è compatibile ed aggiuntivo allo sgravio previsto per le assunzioni al Sud di cui all'art. 1, comma 247, della legge 145/2018.</p>

<p>DOMANDA SGRAVIO RDC</p>	<p>Il modello di richiesta dell'agevolazione "SRDC" è stato pubblicato il 15.11 2019 e dalla stessa stata è possibile inviare telematicamente la domanda nel portale Agevolazioni (ex DIRESCO)³. Una volta ricevuta l'INPS si attiva per le verifiche SU:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Comunicazione della disponibilità dei posti vacanti; ◆ Verifica nel Registro nazionale degli aiuti di Stato <p>Al termine degli accertamenti da riscontro ed elabora l'importo da godere mensilmente mediante conguaglio /compensazione nelle denunce contributive.</p> <p>Nella domanda deve essere indicato se l'assunzione del beneficiario del Rdc avviene a seguito di un Patto di formazione e, in tal caso, il datore di lavoro fruirà del beneficio in misura ridotta, a seguito del riconoscimento di una quota, all'Ente di formazione che ha riqualificato il lavoratore assunto, per un minimo di 6 mensilità. ⁴</p>
<p>COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS AZIENDE E ENTI FORMATIVI</p>	<p>a - Esposizione dei dati relativi alla fruizione in misura piena</p> <p>I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, esporranno il beneficio spettante valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RDCP", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019"; ◆ nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato); ◆ nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente. <p>Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.</p> <p>I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice "L522", avente il significato di</p>

³ [Messaggio INPS n. 4099 2019](#)

⁴ a breve INPS metterà a disposizione un'apposita Applicazione

	<p>“conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019”.</p>
	<p>b- Esposizione per la fruizione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente Formatore</p>
	<p>I datori di lavoro autorizzati, per esporre il beneficio spettante, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, dovranno valorizzare, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “RDCD”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”; ◆ nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); ◆ nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente. <p>Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.</p> <p>I dati poi riportati dall'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “L52” (conguaglio Incentivo Reddito di Cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto).</p> <p>L'Ente Formatore recupererà la parte di incentivo spettante valorizzando all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L524”, che sta per “conguaglio Incentivo reddito di cittadinanza ridotto Ente Formatore art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019”.</p>

DECRETO CLIMA: Incentivo alla vendita di prodotti sfusi e alla spina

INTRODUZIONE

Aprire un negozio di **prodotti sfusi e alla spina**, o creare spazi dedicati all'interno del proprio esercizio commerciale già esistente, ora come ora potrebbe rivelarsi una scelta imprenditoriale ottimale, in grado di generare un **reddito soddisfacente**, sia per venire incontro alle **esigenze di risparmio economico dei consumatori** sia per rispondere alle **esigenze di sostenibilità ambientale**.

Con l'intento di ridurre la produzione di rifiuti e gli effetti climalteranti nel nostro Paese, l'articolo 7 del **Decreto Clima** (DL 111/2019 approvato dal Senato con 136 voti a favore, 93 contrari e 2 astenuti e **ora in discussione alla Camera**) ha previsto il riconoscimento, in via sperimentale, di **un contributo a fondo perduto** a favore di **esercenti commerciali di vicinato o di media e grande struttura** che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, **o per l'apertura di nuovi negozi** che prevedano **esclusivamente la vendita di prodotti sfusi**.

Per le **modalità di ottenimento del contributo** bisognerà attendere che termini l'iter di approvazione del Decreto Clima, provvederemo a fornire successivamente aggiornamenti.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi sono i **destinatari del contributo** a fondo perduto?
2. A quanto ammonta il **contributo economico** e le condizioni per ottenerlo?
3. Quali sono le **modalità di ammissione** al contributo?
4. Quali sono i **prodotti** che possono essere venduti sfusi o alla spina?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHI SONO I DESTINATARI DELL'AIUTO ECONOMICO?

R.1 L'aiuto economico in parola è riconosciuto agli **esercizi di vicinato di media e grande struttura** che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detersivi, sfusi o alla spina, **o per l'apertura di nuovi negozi** che prevedano **esclusivamente la vendita di prodotti sfusi**. In particolare:

- ◆ **gli esercizi di vicinato** sono quelli aventi **superficie di vendita non superiore:**
 - ◆ a **150 mq.** nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
 - ◆ e a **250 mq.** nei comuni con popolazione residente superiore (*lett. d comma 1 art. 4 decreto legislativo n. 114 del 1998*);
- ◆ le **medie strutture** di vendita, sono quelle strutture aventi **superficie di vendita superiore:**
 - ◆ ai limiti di cui alla lettera d) **e fino a 1.500 mq.** nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
 - ◆ e a **2.500 mq.** nei comuni con popolazione residente superiore (*lett. e comma 1 art. 4 decreto legislativo n. 114 del 1998*).
- ◆ le **grandi strutture di vendita**, sono degli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto e) (*lett. f comma 1 art. 4 decreto legislativo n. 114 del 1998*).

Per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale, si intende **l'area destinata alla vendita**, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

D.2 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO ECONOMICO?

R.2 Il contributo economico **è pari alla spesa sostenuta** per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.

Viene attribuito nella **misura massima di 5.000,00 euro**, e corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande nel limite di **20 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020 e 2021, fino a esaurimento delle risorse.



Per beneficiare del contributo, il contenitore offerto dall'esercente **non dovrà essere un contenitore monouso**. Gli ulteriori requisiti richiesti per godere dell'incentivo sono:

- ◆ svolgimento **dell'attività di vendita** di prodotti sfusi **per almeno 3 anni**;
- ◆ offerta di **contenitori non monouso** ai clienti.

Con l'approvazione dell'emendamento 7.16 la Commissione ha proposto che possano essere utilizzati **contenitori di proprietà del cliente a determinate condizioni**.

Segnaliamo inoltre che, dal testo definitivo approvato dal Senato è stata **eliminata la proposta** di promuovere la riduzione degli imballaggi e della plastica grazie a uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto dei prodotti sfusi (si prevedeva che il contributo venisse anticipato dal venditore dei beni come "sconto sul prezzo di vendita" e fosse a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo). Di conseguenza viene prevista solo la possibilità di riconoscere un vantaggio **solo** a beneficio degli **esercenti**.

D.3 QUALI SONO LE MODALITA' DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO?

R.3 Con **decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, **entro il 14 dicembre** saranno fissate **le modalità per l'ottenimento del contributo**, e previste specifiche verifiche che permettano di rilevare che l'attività di vendita in parola **sia svolta per un periodo minimo di tre anni**, a pena di revoca del contributo.

D.4 QUALI SONO I PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE VENDUTI SFUSI O ALLA SPINA?

R.4 I prodotti che è possibile vendere sono molti, e possono essere alimentari e non, inoltre si dovrà scegliere se il negozio sarà di tipo **generalista**, ovvero proponendo un 'offerta il più possibile varia **o specializzato** nella vendita di determinati prodotti.

In linea di massima i prodotti che possono essere venduti sfusi sono:

- ◆ prodotti alimentari, quali pasta, riso, cereali, legumi, biscotti, sale, frutta secca, zucchero, olio, caramelle, caffè
- ◆ detersivi di ogni tipo
- ◆ cibo per gli animali
- ◆ profumi e cosmetici
- ◆ bibite, vino e birra

- ◆ latte intero crudo

I vantaggi sono diversi, sia per il consumatore che per il venditore:

- ◆ offrire al cliente un **prezzo inferiore**, in quanto i prodotti sono privi della confezione, quindi producendo **meno imballaggi** significa risparmiare denaro e contenere anche i costi di trasporto. A risparmiare sono anche le aziende, che consumano meno per trasporti, smaltimento rifiuti e produzione imballaggi.
- ◆ **riduzione dei rifiuti**,
- ◆ il consumatore potrà in questo modo **scegliere la quantità di prodotto che desidera** acquistare e consumare, **riducendo così gli sprechi**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 491 del 25 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'acquisto agevolato del fondo agricolo da parte dei soci affittuari
Risposta interpello 492 del 25 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale previsto per lavoratori impatriati
Risposta interpello 493 del 25 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della cessione degli immobili nel caso di separazione coniugale
Risposta interpello 494 del 25 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all'eredità - Applicabilità della disciplina del prezzo-valore
Risposta interpello 495 del 25 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale previsto per lavoratori impatriati
Risposta interpello 496 del 25 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia".
Risposta interpello 497 del 25 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale previsto per i lavoratori impatriati
Risposta interpello 498 del 26 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'Expo 2015 e al regime di non imponibilità Iva e alla

	decorrenza diritto al rimborso.
Risposta interpello 499 del 26 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle ritenute d'acconto non applicate dal sostituto d'imposta
Risposta interpello 500 del 26 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'IVA addebitata a titolo di rivalsa e non incassata
Risposta interpello 501 del 27 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario nel caso di società tra professionisti
Risposta interpello 502 del 28 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al requisito di commercialità ai fini dell'applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze
Risposta interpello 503 del 28 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione antiabuso di una cessione di immobile plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva
Risposta interpello 504 del 28 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<u>Risoluzione 97 del 28 novembre 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per il miglioramento della competitività delle imprese e per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
<u>Risoluzione 98 del 28 novembre 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'addizionale comunale all'IRPEF di spettanza dei comuni dichiarati in dissesto finanziario.

LO SCADENZARIO DAL 29.11.2019 AL 13.12.2019

Lunedì **2 Dicembre 2019**

I titolari di contratti di **locazione e affitto** devono versare **l'imposta di registro** relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza **dal 1° novembre 2019**. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Il versamento va effettuato, tramite il modello F24 Elide.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

I contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione-ter** e coloro che hanno aderito al "saldo e stralcio" delle cartelle devono provvedere al pagamento delle somme scadute per rientrare automaticamente nella nuova definizione agevolata dei carichi tributari.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

I soggetti passivi IVA devono provvedere ad inviare la **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel III° trimestre solare del 2019 ovvero relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili), e relative al 3° trimestre per i soggetti trimestrali, utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Trasmissione telematica del Mod. REDDITI 2019 e Irap delle Persone fisiche, Società/associazioni ex art. 5, TUIR, Soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Entro il termine di presentazione del modello Redditi SC 2019 (periodo d'imposta 2018), quindi entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), è necessario effettuare **l'opzione per il regime di trasparenza fiscale** per il triennio 2019-2021. A seguito delle modifiche apportate con il D.L. 193/2016, l'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio, pertanto non è necessario

presentare alcuna comunicazione da parte delle società che hanno optato o rinnovato la trasparenza nell'ultimo triennio 2016-2018. L'opzione si effettua raccogliendo le adesioni da parte dei soci, e compilando il quadro OP del Modello Redditi SC 2019, entro il 2 dicembre 2019.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Versamento della **seconda o unica rata di acconto per l'anno 2019**, dell'**Irpef, Ivie, Ivafe, Ires, Irap, Cedolare secca e dell'imposta sostitutiva** per i minimi/forfettari

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Versamento **rata dell'Irpef** risultante dalle **dichiarazioni annuali**, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, da parte dei soggetti che hanno deciso di effettuare il pagamento rateale delle imposte. Si tratta della **6° rata** per le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio, della **5° rata** per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Novembre 2019) (**Esterometro**) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757](#).

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Gli **enti non commerciali e gli agricoltori esonerati** devono inviare gli [elenchi INTRA-12](#) relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di **ottobre**, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, della **dichiarazione dei redditi per conto del de cuius** e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque

e del due per mille dell'Irpef, da parte degli eredi delle **persone decedute nel 2018 o entro il 31 luglio 2019.**

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Gli **imprenditori individuali** che alla data del 31 ottobre 2018 possiedono beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione dell'impresa commerciale da parte del possessore, che intendono **estromettere i beni dal patrimonio dell'impresa con effetto 1° gennaio 2019**, pagando l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, devono **provvedere al** versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, avvalendosi dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e **versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari** registrati nel mese di ottobre, tramite modello F24, con modalità telematiche. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Comunicazione, da parte dei soggetti passivi Iva, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel **III° trimestre solare del 2019** ovvero relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili), e relative al 3° trimestre per i soggetti trimestrali.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Gli enti associativi, interessati alla presentazione del **modello EAS** per il periodo d'imposta **2019**, ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione, devono presentarlo avvalendosi della remissione in bonis, e versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad 250,00 euro

nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei **versamenti delle imposte non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **nel 2018**, maggiorate degli interessi legali e con applicazione della sanzione ridotta. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche (Ravvedimento annuale).

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Ultimo giorno utile per i contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi o della rata degli stessi, entro il termine del **31 ottobre 2019** (Ravvedimento breve). Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (**Nuovi residenti**) e intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate – Divisione contribuenti. All'istanza di interpello deve essere **allegata la check-list denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti"**. La domanda può essere presentata mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In quest'ultimo caso, l'istanza di interpello è inviata alla casella pec dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it

Per i non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella pec dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

I contribuenti non obbligati alla dichiarazione dei redditi possono **presentare la scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef**, in busta chiusa, allo sportello di un ufficio postale, a un intermediario abilitato

o direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La busta deve recare l'indicazione "Scheda per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

Lunedì 2 Dicembre 2019

I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti a essi equiparati nonché dell'Irap (Modelli 730/2019, Redditi PF 2019, Redditi SP 2019 e Irap 2019), devono pagare la **seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap** relativo all'anno 2019. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche.
